

ALLEGATO 1

Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) del P.S.P. 2023/2027 per la Regione Basilicata (REG. UE n 2021/2115)



SO 06



CONSERVARE
I PAESAGGI E
LA BIODIVERSITÀ

AVVISO PUBBLICO

**Tipo di intervento: ENVCLIM(70) –
Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione:
Codice intervento (SM):
SRA14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità**

Annualità 2023

Regione Basilicata Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali

Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata e Politiche di sviluppo agricolo e rurale

Via Vincenzo Verrastro, 10 - 85100 Potenza

web: www.basilicatapsr.it | e-mail: adg.psr@regione.basilicata.it | twitter: [@ruralbasilicata](https://twitter.com/ruralbasilicata)

SOMMARIO

ART. 1 DEFINIZIONI	3
ART. 2 PREMESSA.....	7
ART. 3 RIFERIMENTI NORMATIVI	8
ART. 4 OBIETTIVI DELL'INTERVENTO	9
ART. 5 SOGGETTI BENEFICIARI	9
ART. 6 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	9
ART. 7 LOCALIZZAZIONE	10
ART. 8 CRITERI DI SELEZIONE.....	10
ART. 9 IMPEGNI SPECIFICI E ALTRI OBBLIGHI	10
ART. 10 COMBINABILITÀ CON ALTRE OPERAZIONI O MISURE DEL PROGRAMMA.....	11
ART. 11 DISPONIBILITÀ FINANZIARIA.....	11
ART. 12 FORMA ED INTENSITÀ DEL SOSTEGNO.....	12
ART. 13 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	12
ART. 14 - AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	13
ART. 15 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	13
ART. 16 MOTIVI DI IRRICEVIBILITÀ O ESCLUSIONE	14
ART. 17 CONTROLLI.....	14
ART. 18 COMUNICAZIONI.....	14
ART. 19 RIDUZIONI, ESCLUSIONI, SANZIONI, RECUPERI.....	16
ART. 20 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	17

ART. 21 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ..... 17

ART. 22 DISPOSIZIONI FINALI 17

ALLEGATO A..... 19

TABELLA 1: RAZZE ISCRITTE ALL' ANAGRAFE NAZIONALE DELLA BIODIVERSITÀ DI INTERESSE AGRICOLO E ALIMENTARE LEGGE 1° DICEMBRE 2015, N. 194 - RISORSE GENETICHE ANIMALI. 19

TABELLA 2: CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UNITÀ DI BESTIAME ADULTO (UBA) PSP 2023/2027 – PAR. 4.5) INTERVENTI A SUPERFICIE O A CAPO - ASPETTI TRASVERSALI: 19

Art. 1 Definizioni

«**AGEA**»: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Basilicata.

«**agricoltore**»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola quale determinata dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento UE 2115/2021.

«**attività agricola**»: è determinata in modo tale da consentire di contribuire alla fornitura di beni pubblici e privati attraverso almeno una delle seguenti attività:

a) la produzione di prodotti agricoli che comprende azioni quali l'allevamento di animali o la coltivazione, anche mediante paludicoltura, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida;

b) il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti.

«**agricoltori in attività**»: Sono considerati gli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda di aiuto sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) agricoltori che nell'anno precedente a quello di domanda hanno ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro.

b) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola "attiva" o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da "attivo", che pregiudica lo svolgimento dell'attività d'impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;

c) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri.

d) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

L'iscrizione al registro non comporta alcun obbligo di produzione, ma se un soggetto intende svolgere l'attività imprenditoriale agricola, che sviluppa un volume d'affari superiore a 7.000 euro, è obbligato ad iscriversi al Registro delle imprese. Per le aziende che, in presenza di un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, presentano fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie.

«Autorità di gestione nazionale»: per il piano strategico della PAC è rappresentata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf), Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale. È l'organismo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi di carattere nazionale del Piano strategico, finanziati dal Fondo FEAGA e cofinanziati attraverso il Fondo FEASR.

«Autorità di gestione regionali»: Sono rappresentate da ciascuna delle 19 Regioni e 2 Province autonome italiane. Sono gli organismi responsabili dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi nazionali con elementi regionali e di quelli di carattere esclusivamente regionale. Per i predetti interventi, le Autorità di gestione regionali assicurano, direttamente o in concorrenza con l'Autorità di Gestione Nazionale le funzioni richieste dall'articolo 123.2 del regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021.

«azienda»: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro.

«BDN»: Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della Salute è gestita dal Centro Servizi Nazionale, denominato CSN, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. Le informazioni registrate in BDN hanno valore ufficiale e garantiscono trasparenza e visibilità al patrimonio zootecnico nazionale;

«BDR»: Banca Dati Regionale nella quale sono registrate con un codice univoco nazionale tutte le aziende che detengono allevamenti zootecnici e le movimentazioni dei capi;

CUAA: Il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

«domanda geospaziale»: un modulo di domanda elettronico che include un'applicazione delle tecnologie dell'informazione basata su un sistema d'informazione geografica (GIS) che consente ai beneficiari di dichiarare secondo il metodo geospaziale le parcelle agricole dell'azienda definite

all'articolo 3, punto 2), del regolamento (UE) 2021/2115 e le superfici non agricole per le quali si chiede il pagamento.

«**domanda di aiuto**»: si intende una domanda di sostegno nell'ambito di qualsiasi intervento gestito dal sistema integrato o, se pertinente, una domanda di sostegno o una richiesta di pagamento.

«**fascicolo aziendale elettronico e cartaceo**»: Il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14, comma 3) per fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico.

«**intervento**»: uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate da uno Stato membro nel piano strategico della PAC in base a un tipo di intervento previsto dal regolamento di esecuzione (UE) nr 2021/2115.

«**Misure di sostegno connesse alla superficie e/o animali**»: Le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata o sul numero dei capi o UBA allevati.

«**parcella agricola**»: un'unità, definita dagli Stati membri, di superficie agricola determinata conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (UE)2021/2115.

«**parcella di riferimento**»: si intende una superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116. Una parcella di riferimento contiene un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115. Se del caso, una parcella di riferimento contiene anche le superfici non agricole considerate ammissibili dagli Stati membri al sostegno per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116.

«**SIAN**»: (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) è il sistema informativo nazionale unico per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). È interconnesso con altre banche dati di rilevanza nazionale che sono sotto la responsabilità di altri soggetti (ad esempio Anagrafe tributaria, o Banca Dati Nazionale zootecnica).

«**SIGC**»: Sistema Integrato di Gestione e Controllo: Il sistema integrato si applica agli interventi basati sulle superfici e sugli animali elencati nel titolo III, capi II e IV del regolamento (UE) 2021/2115, e alle

misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013.

«**Sistema di identificazione delle parcelle agricole**» (SIPA) è un registro, unico per l'intero territorio nazionale, di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme dell'Unione europea e nazionali. Esso si basa sull'archivio di ortofoto digitali, acquisite con cadenza triennale (1/3 del territorio per ciascun anno), provenienti dalle riprese aeree o satellitari del territorio che consente di acquisire i dati qualitativi e quantitativi, articolati in parcelle agricole e rappresentati su un sistema di informazione geografica territoriale (GIS).

«**sistema di monitoraggio delle superfici**»: una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione delle attività e pratiche agricole sulle superfici agricole tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente.

«**sistema di identificazione e di registrazione degli animali**»: il sistema di identificazione e di registrazione degli animali terrestri detenuti di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo 2, Sezione 1, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.

«**sistema d'informazione geografica**»: un sistema in grado di acquisire, conservare, analizzare e visualizzare informazioni georeferenziate.

«**SOI – Superficie oggetto di impegno**»: Si intende la superficie aziendale facente parte della SAU, distinta per le singole categorie colturali a premio, oggetto di impegno ed ammessa agli aiuti.

«**SAU - Superficie agricola utilizzata**»: Insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni arboree specializzate che danno prodotti agricoli; sono esclusi i boschi e le coltivazioni arboree che danno prodotti forestali. Essa costituisce la superficie eleggibile all'impegno, al netto delle tare.

«**Superficie accertata**»: Superficie riscontrata nella fase di controllo in loco per le domande campione o superficie eleggibile da LPIS per le domande non campione.

«**Superficie determinata**»: la superficie determinata per ciascun gruppo di colture viene calcolata confrontando la somma delle superfici dichiarate e la somma delle superfici accertate; si considera come "determinata" la minore tra le due superfici.

Per le domande non sottoposte a controlli oggettivi la superficie determinata si ottiene prendendo a riferimento la superficie richiesta, decurtata di eventuali porzioni di superficie interessate da irregolarità.

«UBA» **Unità di bestiame adulto:** Consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tali unità di misura convenzionale derivano dalla conversione della consistenza dei capi delle singole categorie animali nei relativi coefficienti di conversione in UBA definiti in base a quanto previsto dal PSP 2023/2027 – par. 4.5) interventi a superficie o a capo - aspetti trasversali.

Art. 2 Premessa

Con il Regolamento (UE) 2021/2115 del parlamento europeo e del consiglio del 2 dicembre, l'Unione Europea ha istituito norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013. Nel P.S.P. nazionale e nel C.S.R. della Regione Basilicata sono indicati per ciascun intervento, tra l'altro, gli obiettivi specifici, le esigenze affrontate mediante l'intervento e gli indicatori di risultato a cui questi si ricollegano, il Piano finanziario e la descrizione degli interventi prescelti per attuare la strategia regionale di sviluppo rurale nel periodo 2023-2027.

Con il presente avviso sono concessi pagamenti per impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione, relative all' intervento SRA14 *“Allevatori custodi dell'agrobiodiversità”* del P.S.P. 2023-2027, ai sensi dell'art. 70 del Regolamento (UE) 2021/2115, predisposto in conformità con il Regolamento (UE) 2022/126 articolo 45 paragrafo 1, lettera a). L'intervento ha la finalità di tutelare la biodiversità animale nelle aziende agricole, sostenendo l'allevamento di animali appartenenti ad una o più razze locali riconosciute a rischio di estinzione/erosione genetica e iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo.

L'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, istituita con legge 194/2015 *“Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentari”*, indica tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica. La Legge, pertanto, stabilisce i principi per l'istituzione di un Sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, perseguita anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico.

Si fa espressa riserva di modifica nel presente Avviso pubblico, aggiornando le condizioni indicate, alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

Art. 3 Riferimenti normativi

La Regione Basilicata adotta il presente avviso in coerenza ed in attuazione della seguente normativa:

- **REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- **REGOLAMENTO(UE) 2021/2116 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2289 DELLA COMMISSIONE** del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1172 DELLA COMMISSIONE** del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità
- **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1173 DELLA COMMISSIONE** del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/126 DELLA COMMISSIONE** del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027 per l'Italia e del Complemento per lo sviluppo rurale per la Basilicata;
- Legge n 161 del 17 ottobre 2017 di modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159;
- Disposizioni AGEA sulla costituzione e tenuta del fascicolo aziendale;
- D.M. del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf) in corso di definizione;
- Istruzione operativa AGEA op, Ufficio Monocratico, relativa alle Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento – Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2023" in corso di definizione.

Art. 4 Obiettivi dell'intervento

Il presente avviso regionale ha l'obiettivo di attivare, con l'annualità 2023, l'intervento SRA14 "Allevatori custodi dell'agrobiodiversità" del P.S.P. e del C.S.R. regionale 2023-2027, perseguendo gli obiettivi specifici e le esigenze affrontate dell'intervento SRA14 del medesimo Programma.

L'intervento prevede un sostegno ad UBA a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente nella conservazione *in situ* delle risorse genetiche *autoctone* soggette a rischio di estinzione genetica, meno produttive rispetto ad altre razze e destinate ad essere abbandonate se non si garantisce a questi allevatori un adeguato livello di reddito e il mantenimento di un modello di agricoltura sostenibile.

Sulla base dell'esperienza maturata con la programmazione 2014-2022, vi vuole dare continuità all'opera di tutela di queste razze e rispondere pertanto al fabbisogno che il territorio esprime a riguardo cercando, per quanto possibile, di incrementare il numero di beneficiari che si impegnano nell'opera di conservazione.

La durata dell'impegno è di cinque anni. La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Art. 5 Soggetti beneficiari

Possono fruire del regime di aiuto:

- Agricoltori Allevatori singoli o associati;
- Altri soggetti pubblici o privati.

Art. 6 Requisiti di ammissibilità

Per accedere al regime di sostegno è necessario possedere, alla data del 01 gennaio 2023, i seguenti requisiti di accesso:

- a) possesso di partita IVA in campo agricolo - Codice ATECO 01 e iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola "attiva", o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto riscontrabile a fascicolo aziendale SIAN;
- b) possesso del codice allevamento rilasciato dall' ASL territoriale di competenza di registrazione dei capi nella Banca Dati Nazionale (BDN);
- c) disporre di animali, in proprietà, appartenenti a *razze autoctone nazionali* a rischio di estinzione/erosione iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare della legge n. 194/2015, allevate in purezza;
- d) disporre capi di *razze autoctone nazionali*, a rischio di estinzione/erosione (bovini, equidi, ovi-caprini, suini) con codice di allevamento regionale, iscritti nei libri genealogici/registri delle rispettive razze oggetto d'intervento;

- e) sono ammissibili all'aiuto le razze autoctone a rischio di estinzione/erosione - rientranti nei punti c) e d) - allevate su tutto il territorio regionale, d'interesse per le capacità di adattamento al territorio lucano e per storicità, elencate in tabella 1 dell'ALLEGATO A.

I sopracitati requisiti di ammissibilità devono essere mantenuti per l'intera durata dell'impegno: a decorrere dal 01 gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2027.

Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità comporta il rifiuto e la revoca totale dell'aiuto.

Non sono ammissibili al sostegno previsto con il presente intervento le attività che rientrano negli impegni di cui all'intervento SRA 16 "Conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma".

Art. 7 Localizzazione

L'intervento si applica sull'intero territorio regionale.

Art. 8 Criteri di selezione

L'avvio delle procedure previste con il presente avviso avviene nelle more dell'approvazione dei criteri di selezione da parte del Comitato di monitoraggio regionale, che saranno stabiliti sulla base dei seguenti principi di selezione:

- aziende che praticano Zootecnia Biologica (Reg. (UE) n. 848/2018);
- tipologia aziendale (fattorie sociali, fattorie didattiche, agriturismi ecc.).

Qualora il ricorso a tali priorità non risultasse sufficiente a contenere la spesa delle domande di sostegno pervenute nei limiti fissati al successivo art. 11, si adotterà l'ulteriore principio correlato all'estensione degli allevamenti applicando la priorità alle UBA a premio di maggiore estensione, che rispettano i requisiti di ammissibilità dell'art. 6 - punti c) d) e).

Pertanto, i criteri di selezione sulla base di principi di cui sopra saranno declinati nell'ambito dell'attività di predisposizione delle procedure di selezione dei beneficiari, da parte dell'autorità di gestione del CSR, previo parere da parte del comitato di monitoraggio regionale.

Soltanto in presenza di risorse finanziarie insufficiente a soddisfare tutte le domande saranno applicate le procedure di selezione, alla luce del maggior vantaggio ambientale atteso.

Art. 9 Impegni specifici e altri obblighi

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115:

- allevare animali di una o più razze a rischio di estinzione/erosione genetica, anche appartenenti a specie diverse;
- dovrà essere mantenuta la consistenza della razza/popolazione per tutto il periodo di impegno.

Fatte salve le cause di forza maggiore, è prevista una tolleranza in diminuzione del numero delle UBA a premio, per le singole razze nel corso della durata dell'impegno, fino al 20% rispetto al numero di UBA iniziali.

Tuttavia, nel caso di allevamenti fino a 10 UBA la tolleranza in termini assoluti può arrivare fino a 2 UBA. In questo caso il premio viene corrisposto di anno in anno ai soli capi effettivamente presenti nell'allevamento, senza ulteriori riduzioni e sanzioni.

In caso di diminuzione superiore alla tolleranza prevista, si ha la decadenza dall'aiuto e si procede al recupero delle somme eventualmente già erogate.

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

- Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);
- Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Nel caso si adottino impegni connessi al mantenimento della consistenza della razza, rispetto ai quali non esistono riferimenti di BCAA e CGO nella condizionalità, la baseline è da ritenersi la situazione ordinaria, ovvero la condizione di assenza di obbligo di mantenimento della consistenza della razza.

Clausole di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

Art. 10 Combinabilità con altre operazioni o misure del programma

L'intervento può essere implementato anche in combinazione con altri interventi.

Al fine di migliorare le performance dell'intervento è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali. Gli impegni dell'intervento SRA 30 sono cumulabili, per gli stessi capi, a quelli del presente intervento, considerato che non si ha un doppio finanziamento.

Art. 11 Disponibilità finanziaria

La dotazione finanziaria dell'avviso ammonta ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

L'indennità annuale sarà erogata al beneficiario, in un'unica soluzione, secondo le modalità previste dall'Organismo Pagatore.

Tuttavia, potrà essere disposto il pagamento di un'anticipazione del premio spettante, così come previsto all'art 44 del Reg. (UE) n. 2021/2116, e secondo le istruzioni operative emanate dall'organismo pagatore AGEA.

Art. 12 Forma ed intensità del sostegno

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115), sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall'allevamento di razze in via di estinzione.

Il pagamento annuale si riferisce al nucleo di animali impegnati (UBA) effettivamente sottoposto a impegno.

Gli importi dei pagamenti sono diversificati al fine di considerare le diverse tipologie di specie e razze oggetto d'impegno (elencate in tabella 1 dell'ALLEGATO A).

RAZZA OGGETTO D'IMPEGNO	EURO / UBA
SRA14-BAS-01-Bovini	306,36
SRA14-BAS-01-Equini	479,8
SRA14-BAS-01-Ovicaprini	316,31
SRA14-BAS-01-Suini	318,16

Al fine di garantire un costante rispetto degli impegni evitando il rischio di sovra compensazioni, gli agricoltori che terminano gli impegni assunti con la misura 10.1.3 Allevatori custodi della programmazione 2014/2022 il 14 maggio 2023, possono assumere nuovi impegni per l'anno solare 2023 a valere sull'intervento SRA14 della programmazione 2023/2027 senza che vi sia un'interruzione degli impegni assunti sulla programmazione precedente.

Tuttavia, al fine di scongiurare il rischio di doppio finanziamento, il pagamento della annualità 2023 (inizio impegno primo gennaio) è erogato proporzionalmente al periodo per il quale non sussiste sovrapposizione con impegni analoghi assunti nella precedente programmazione.

Art. 13 Modalità e termini di presentazione delle domande

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di aiuto hanno l'obbligo di costituire e/o aggiornare il "fascicolo aziendale elettronico" di cui al D.P.R. n. 503/1999 e ss.mm.ii., avvalendosi dei Centri di assistenza agricola (CAA), convenzionati con l'AGEA, ai quali dovranno conferire esplicito mandato.

Il richiedente potrà presentare la domanda di aiuto esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, per il tramite di un CAA

mandatario, accreditato dall'OP AGEA, entro il 15 maggio 2023, salvo diverse disposizioni dettate dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale o dall'Organismo Pagatore AGEA.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, stampata per essere sottoscritta dal soggetto con diritto di firma, acquisita al fascicolo ed infine rilasciata sul sistema SIAN. A tale riguardo si evidenzia che solo con la fase di rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Autorità di gestione e all'Organismo pagatore.

È fatto obbligo di indicare in domanda il proprio indirizzo di PEC per permettere lo scambio di informazioni e di documenti mediante strumenti informatici (Art. 5 bis del D.lgs. n 82/2005).

Il beneficiario rimane responsabile della domanda di aiuto e della correttezza delle informazioni trasmesse: la sottoscrizione della domanda attribuisce la responsabilità al beneficiario per l'autenticità delle dichiarazioni e degli impegni assunti, atteso che i dati indicati in domanda sono resi ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Per gli aspetti applicativi si rimanda alle disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) e alle successive Istruzioni operative OP AGEA per l'anno 2023 di successiva emanazione.

Art. 14 - Ammissibilità delle domande di sostegno

Conclusa la fase di rilascio delle domande di sostegno (DdS) il Responsabile dell'intervento provvede ad approvare l'elenco delle DdS rilasciate sul portale SIAN ammissibili alla successiva fase di istruttoria automatizzata, determinando gli adempimenti conseguenti.

L'ammissione all'istruttoria tecnico-amministrativa automatizzata non costituisce di per sé ammissione al sostegno, in quanto la stessa è condizionata dall'esito dell'istruttoria automatizzata che verifica i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'Avviso.

Gli elenchi delle DdS ammissibili alla successiva fase d'istruttoria saranno pubblicati, a cura del Responsabile di Misura, sul sito web della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it) e sul sito web dedicato del PSR Basilicata 2023-2027 (<http://europa.basilicata.it/feasr>), tale pubblicazione ha valore di notifica.

Art. 15 - Istruttoria delle domande di pagamento e chiusura del procedimento amministrativo

Con l'ammissione all'istruttoria tecnico-amministrativa automatizzata la domanda di sostegno ha validità di domanda di pagamento e verrà sottoposta alla procedura amministrativa per la verifica delle condizioni di ammissibilità definite nel presente avviso e disposta dall'organismo pagatore AGEA.

Gli esiti dell'istruttoria delle domande di pagamento saranno registrati sul portale SIAN, quale strumento telematico, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e consultabili tramite il CAA mandatario.

In caso di esito negativo o di parziale accoglimento della domanda di pagamento si provvederà all'invio dell'esito istruttorio ai soggetti interessati con l'indicazione dei motivi ostativi e delle modalità di presentazione di eventuale richiesta di riesame.

La disposizione di pagamento dell'aiuto nella misura richiesta - senza applicazione di riduzioni o esclusioni - vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo (art. 2, legge 241/1990 e ss.mm.ii.).

La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o con parziale accoglimento viene effettuata dal Responsabile del Procedimento, o dall'Organismo Pagatore AGEA per le domande esclusivamente in istruttoria automatizzata.

Le suddette comunicazioni saranno inviate all'indirizzo PEC indicato nel fascicolo elettronico.

Le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili a mezzo PEC, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

Art. 16 Motivi di irricevibilità o esclusione

Non saranno ritenute ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti richiesti dalle presenti disposizioni;
- incomplete e/o presentate con modulistica non conforme a quanto previsto dall'avviso;
- presentate con modalità e tempi diversi da quelli previsti dal presente avviso.

Art. 17 Controlli

Tutte le domande sono sottoposte a **controlli amministrativi** e **controlli in loco** a campione, secondo le procedure adottate dall'Organismo Pagatore AGEA. Tali controlli sono subordinati ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

A seguito degli esiti dei controlli eseguiti, l'Organismo Pagatore effettuerà i pagamenti degli aiuti spettanti ai Beneficiari.

Art. 18 Comunicazioni

Sono previste le seguenti tipologie di comunicazioni:

- 1) richiesta di recesso dagli impegni assunti;
- 2) comunicazione ai sensi dall'art. 3 Reg. (UE) n. 2021/2116 relativa alle deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali;

1) **Per recesso dagli impegni** assunti s'intende la rinuncia volontaria al contributo. La richiesta di recesso (legata al verificarsi di situazioni che rendono impossibile il mantenimento degli impegni presi) deve essere inoltrata formalmente dal Beneficiario al Responsabile del procedimento e all'Organismo Pagatore fornendo tutta la documentazione necessaria.

In linea generale, il recesso dagli impegni assunti è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Non è ammesso nei seguenti casi:

- dopo che al Beneficiario è stata comunicata la presenza di irregolarità nella documentazione relativa all'operazione ammessa;
- quando è stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti;
- quando è stata inviata al Beneficiario la comunicazione che annuncia lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

2) Per quanto riguarda le misure di sostegno allo sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 70, del regolamento (UE) n. 2115/2021, se un beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per **cause di forza maggiore o circostanze eccezionali**, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. La revoca interessa soltanto le parti dell'impegno che non hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del verificarsi della forza maggiore o delle circostanze eccezionali. Non si applicano revoche in relazione ai criteri di ammissibilità e agli altri obblighi, né si applicano sanzioni amministrative.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

In particolare, costituiscono casi di forza maggiore, previsti dall'art. 3 Reg. (UE) n. 2021/2116:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatìa o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui alla lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

3) Nel corso del periodo di esecuzione di un impegno, che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il Beneficiario può **cedere totalmente o parzialmente la propria azienda** ad un altro soggetto, che può quindi subentrare nell'impegno per il restante periodo (cambio di beneficiario). Per "cessione di azienda" si intende la vendita, l'affitto o altra analoga transazione relativa alla unità

aziendale. L'aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda, può essere trasferito al cessionario (l'agricoltore al quale è ceduta l'azienda) solo se:

- a. il cessionario, entro il termine di **20 giorni consecutivi**, informa il responsabile del procedimento, l'Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura dell'avvenuta cessione;
- b. il cessionario acquisisce, entro il medesimo termine di 20 giorni, al proprio fascicolo aziendale i documenti attestanti la cessione;
- c. sono soddisfatte tutte le altre condizioni, di cui al presente avviso, per la concessione dell'aiuto.

Nel caso di impegni pluriennali, qualora il cessionario, totale o parziale, non subentri nel rispetto dell'impegno per il periodo residuo, lo stesso si estingue e non vi è obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso da parte del cedente. Tale opzione può essere applicata dopo il terzo anno di impegno ed è consentita solo nel caso di cessione (vendita della piena proprietà, cessione in affitto, cessione di usufrutto, conferimenti, ecc.).

Art. 19 Riduzioni, Esclusioni, Sanzioni, Recuperi

In materia di controlli ed applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal Piano Strategico Nazionale della P.A.C. 2023/2027 si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali nonché di specifiche norme che verranno adottate nel complemento regionale al P.S.P.

Al riguardo si precisa che:

- il mancato rispetto degli impegni specifici cui è subordinata la concessione dell'aiuto, comporta l'applicazione di riduzione e/o esclusione dell'aiuto spettante ed erogati in ragione della gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza;
- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità ai sensi dell'art. 85 del Reg. UE 2021/2216, comporta l'applicazione di una riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti elencati all'articolo 83, paragrafo 1 del medesimo regolamento, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza. L'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui si è verificata tale inosservanza. Tuttavia, qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata l'inosservanza, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza.

Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della gravità, portata, durata o ripetizione nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata. Le sanzioni amministrative sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Si fa espressa riserva di modifica del presente Avviso pubblico, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

Art. 20 Responsabile del procedimento

Il Responsabile dell'intervento è il dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata e Politiche di sviluppo agricolo e rurale.

La responsabilità del procedimento amministrativo è attestata al dirigente dell'Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (U.E.C.A.), a cui sono demandate le attività di istruttoria amministrativa sulle domande escluse dall'applicazione del processo di istruttoria automatizzata ovvero per quelle con esito negativo o parzialmente positivo.

Per informazioni e chiarimenti sul presente avviso è possibile inoltrare eventuali quesiti al seguente indirizzo PEC: ufficio.autorita.gest.psr@cert.regione.basilicata.it.

Art. 21 Informazione e Pubblicità

Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (B.U.R.B.), sul sito web della Regione Basilicata (www.basilicatanel.it) e sul sito web dedicato del P.S.R. Basilicata 2014-2020 (<http://europa.basilicata.it/feasr>).

Art. 22 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia al documento "Piano Strategico Nazionale PAC per il periodo 2023 – 2027", nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Qualsiasi controversia è demandata, in via esclusiva, al Foro di Potenza.

Tutti i dati previsti dalle disposizioni attuative devono essere conferiti obbligatoriamente dagli interessati, pena l'esclusione del richiedente dai benefici previsti, al fine di consentire l'espletamento delle diverse fasi procedurali della domanda di pagamento. I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare con riferimento al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" modificato con Decreto Legislativo n. 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria:

- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del C.S.R. Basilicata del Piano Strategico Nazionale PAC 2023/2027.

ALLEGATO A
TABELLA 1: Razze iscritte all' anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare legge 1° dicembre 2015, n. 194 - Risorse genetiche animali.

Razze scelte per la Regione Basilicata			
Genere	Specie		Nome della razza
	Nome scientifico	Nome comune	
<i>Bos</i>	<i>Bos Taurus L.</i>	Bovino	Bruna originaria
<i>Ovis</i>	<i>Ovis aries L.</i>	Pecora	Gentile di Puglia
<i>Ovis</i>	<i>Ovis aries L.</i>	Pecora	Moscia Leccese
<i>Capra</i>	<i>Capra hircus L.</i>	Capra	Capra di Potenza
<i>Capra</i>	<i>Capra hircus L.</i>	Capra	Derivata di Siria
<i>Capra</i>	<i>Capra hircus L.</i>	Capra	Garganica
<i>Capra</i>	<i>Capra hircus L.</i>	Capra	Jonica
<i>Capra</i>	<i>Capra hircus L.</i>	Capra	Maltese
<i>Sus</i>	<i>Sus Scrofa L.</i>	Suino	Apulo-Calabrese
<i>Equus</i>	<i>Equus caballus L.</i>	Cavallo	Cavallo Italiano da Tiro Pesante Rapido
<i>Equus</i>	<i>Equus caballus L.</i>	Cavallo	Murgese
<i>Equus</i>	<i>Equus asinus L.</i>	Asino	Asino dell'Amiata
<i>Equus</i>	<i>Equus asinus L.</i>	Asino	Asino di Martina Franca
<i>Equus</i>	<i>Equus asinus L.</i>	Asino	Asino Ragusano
<i>Equus</i>	<i>Equus asinus L.</i>	Asino	Asino Sardo

TABELLA 2: Conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) PSP 2023/2027 – par. 4.5) interventi a superficie o a capo - aspetti trasversali:

Categoria di animali	Indice di conversione in UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,60
Bovidi di meno di sei mesi	0,40
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,50
Altri suini di età superiore a 70 giorni	0,30